

## **Delibera del Collegio Docenti del 27/11/2007 sulle attività di recupero per l'a. s. 2007/2008**

- tenuto conto del D.M. n° 42 del 22/05/07, del D.M. n° 80 del 3/10/07 e dell'O.M. 92 del 5/11/07
- dopo ampia e approfondita discussione

### **Il collegio docenti delibera delibera la programmazione delle seguenti attività di recupero per l'a. s. 2007/2008**

#### **1. Interventi di sostegno**

- a. Ai sensi dell'O.M.92/07 “gli interventi di sostegno rientrano nelle attività di recupero e hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre le attività di recupero previste in sede di scrutinio intermedio e finale; essi si realizzano in ogni periodo dell'anno scolastico fino al termine delle lezioni e si concentrano maggiormente sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.”
- b. Gli interventi di sostegno possono articolarsi in:
  - Recupero in itinere
  - Help pomeridiani
  - Corsi pomeridiani
  - Sportelli
- c. Di norma i consigli di classe programmano gli interventi di sostegno durante le riunioni periodiche previste dal calendario delle attività collegiali e in quella sede il coordinatore ne dà comunicazione alle famiglie. Per gli interventi previsti in orario pomeridiano il coordinatore dà comunicazione anche tramite lettera.
- d. Gli interventi didattici in itinere, oltre a prevenire l'insuccesso scolastico, devono far fronte anche ai bisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di recupero per i quali i consigli di classe devono programmare specifici percorsi di approfondimento (O.M.92/07).
- e. Di norma per ciascun corso o help pomeridiano
  - il numero di studenti destinatari dell'intervento di recupero è compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 alunni
  - il docente che attua l'attività è il docente del consiglio di classe della disciplina oggetto delle carenze riscontrate.
  - la durata non è inferiore a 15 ore
- f. E' possibile articolare le attività di recupero pomeridiano per classi parallele, possibilmente dello stesso indirizzo; in tal caso l'insegnante incaricato di svolgere l'attività è da individuarsi tra i docenti della disciplina delle classi interessate; egli si raccorda con i docenti del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
- g. Qualora non fosse possibile affidare l'attività di recupero pomeridiana ai docenti secondo i criteri indicati nei punti 1e e 1f, il Dirigente Scolastico assegnerà gli studenti destinatari di tali interventi ad un docente della disciplina dello stesso indirizzo degli studenti o, in subordine, ad un docente della medesima disciplina in servizio nella scuola. Nel caso che nessun docente interno risulti disponibile, l'attività di recupero verrà affidata ad un docente esterno sulla base di criteri stabiliti dalla normativa vigente.

## 2. Interventi di recupero per gli studenti con valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi

- a. In sede di scrutinio intermedio per gli studenti con una o più materie insufficienti il consiglio di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle discipline oggetto di recupero, predispone corsi di recupero disciplinari delle carenze rilevate, valutando anche la possibilità che gli studenti raggiungano gli obiettivi formativi attraverso un lavoro di recupero autonomo assegnato dai docenti e *successivamente verificato dagli stessi*.
- b. Il consiglio di classe nell'assegnare il recupero delibera in particolare il calendario degli interventi e le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte, orali, pratiche, grafiche).
- c. *Entro una settimana* dal termine dell'intervento di recupero, *il docente della disciplina della classe*, svolge le verifiche per accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate e ne dà comunicazione alla famiglia attraverso *il libretto dello studente*
- d. Il coordinatore di classe, dà comunicazione ai genitori (o a chi ne esercita la relativa potestà) degli interventi di recupero mediante lettera nella quale sarà specificato, oltre al calendario dei corsi, la possibilità che la famiglia ha di non avvalersi delle iniziative programmate dalla scuola e l'obbligo dello studente (sia che ci si avvalga sia che non ci si avvalga delle attività di recupero) di sottoporsi alle verifiche previste dal consiglio di classe per accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate.
- e. Nel caso che i genitori (o a chi ne esercita la relativa potestà) non intendano avvalersi delle iniziative di recupero programmate dalla scuola, devono darne comunicazione tramite apposita lettera indirizzata al Dirigente Scolastico.
- f. Per l'organizzazione dei corsi di recupero e l'assegnazione dei docenti ai corsi, valgono le indicazioni date nei precedenti punti 1e, 1f e 1g.

## 3. Interventi di recupero per gli studenti per i quali la formulazione del giudizio finale è rinviata

- a. In sede di scrutinio finale per gli studenti per i quali la formulazione del giudizio finale è rinviata ("sospensione del giudizio"), il consiglio di classe predispone corsi disciplinari finalizzati al recupero delle carenze rilevate da attuarsi tra la *fine di Giugno* (subito dopo la terza prova dell'esame di stato) e il *19 Luglio* o nell'*ultima settimana di Agosto* e stabilisce le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte, orali, pratiche, grafiche).
- b. Al termine delle attività di recupero, *nei primi giorni di Settembre*, il consiglio di classe che ha proceduto alla valutazione nello scrutinio finale, organizza e attua le operazioni di verifica per accertare l'avvenuto superamento dei debiti formativi secondo il calendario fissato preventivamente dal collegio docenti; le operazioni di verifica saranno condotte dai docenti delle discipline interessate con l'assistenza di altri due docenti del medesimo consiglio.
- c. Le operazioni d'integrazione dello scrutinio finale e di pubblicazione dei risultati avranno luogo dopo la conclusione delle prove e termineranno **prima** della data di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
- d. Ai genitori (o a chi ne esercita la relativa potestà) degli studenti per i quali il consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio, subito dopo le operazioni di scrutinio finale di Giugno, verrà data comunicazione, tramite lettera, degli interventi finalizzati al recupero dei debiti formativi, delle modalità e dei tempi delle verifiche; contestualmente verranno anche comunicate le carenze riscontrate e i voti proposti nella disciplina o nelle discipline per le quali lo studente non ha raggiunto la sufficienza.
- e. Nel caso in cui i genitori (o a chi ne esercita la relativa potestà) non intendano avvalersi delle iniziative di recupero programmate dalla scuola vale quanto previsto nel precedente punto 2e, fermo restando l'obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche previste dal consiglio di classe per accertare l'avvenuto superamento del debito formativo.
- f. Per l'organizzazione dei corsi di recupero e l'assegnazione dei docenti ai corsi, valgono le indicazioni date nei precedenti punti 1e, 1f e 1g.